Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 febbraio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - *Supplementi ordinari:* L. 300 *per ogni* sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 23 settembre 1976, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria del dott. Ruggiero CALABRESE, Lecce. — Medico radiologo e profondo studioso, si prodigava instancabilmente nell'alleviare le altrui sofferenze. Colpito, a causa delle ripetute esposizioni alle radiazioni da grave malattia che gli produceva la totale paralisi del braccio destro, continuava, fino alla morte con immutato slancio e generosa abnegazione, nella propria nobile missione a beneficio dell'umanità.

Alla memoria di Antonio BATTISTI, il 15 luglio 1973 in Gaeta (Latina). — Mosso da nobile impulso si slanciava, senza esitazione, unitamente ad altro animoso, nelle agitate acque del mare per soccorrere una bambina in grave difficoltà. Travolto dalla violenza delle onde scompariva tra i flutti sacrificando la vita ai più puri ideali di generoso ardimento.

Alla memoria di Nunzio LA FERRARA, il 15 luglio 1973 in Gaeta (Latina). — Mosso da nobile impulso si slanciava unitamente ad altro generoso, nelle agitate acque del mare per soccorrere la propria figlioletta in grave difficoltà. Travolto dalla violenza delle onde scompariva tra i flutti sacrificando la vita ai più elevati sentimenti di affetto paterno.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di Giovanni CAFLISCH, l'8 ottobre 1970 in Catania. — Coraggiosamente si opponeva a due banditi armati che lo avevano aggredito a scopo di rapina, ma, raggiunto al capo da un colpo di pistola esplosogli da uno dei malfattori, cadeva esanime decedendo dopo tre giorni di agonia. Nobile esempio di preclare virtù civiche e di non comune coraggio.

Alla memoria di Ilario SARRI, il 29 agosto 1971 in Roma. — Portantino della C.R.I. si prodigava, con dedizione ed alto senso del dovere, al servizio dei malati e dei sofferenti. Accorso in un'abitazione per prestare aiuto ad una donna che aveva tentato il suicidio, veniva investito da un'improvvisa violenta esplosione sacrificando la giovane vita ai più puri ideali di umana solidarietà.

Alla memoria di Liborio DI SILVESTRI, il 17 aprile 1973 in Catania. — Con coraggiosa determinazione non esitava a slanciarsi in aiuto della moglie malmenata da due malviventi armati, penetrati nella propria farmacia per compiervi una rapina. Attinto in pieno petto da un colpo di fucile esplosogli da uno dei banditi, si accasciava esanime al suolo immolando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà.

Alla memoria di Mario RIZZO, il 25 luglio 1973 in Catania. — Con prontezza e decisione affrontava tre malviventi armati e mascherati che lo avevano aggredito a scopo di rapina, ingaggiando con gli stessi un'impari lotta. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco e a numerose coltellate infertegli dai banditi perdeva la vita a causa delle gravissime ferite riportate. Fulgido esempio di grande ardimento e di elette virtù civiche.

MEDAGLIE DI BRONZO

CONROTTO Giuseppe e ROSA SALVA Ermenegildo, il 7 aprile 1974 in Milano. — Coraggiosamente si slanciava, assieme ad altro animoso, nelle acque dell'« idroscalo », riuscendo a trarre a riva un canottiere che, rimasto impigliato nel puntapiedi della sua imbarcazione rovesciatasi, stava per annegare.

CUCCHIARA Vincenzo, brigadiere della guardia di finanza, D'AMICO Giacomo, appuntato della guardia di finanza, il 20 aprile 1974 in Vestreno (Como). — Unitamente ad un commilitone si prodigava con slancio ed abnegazione nello spegnimento di un violento incendio che, sviluppatosi in una zona boschiva, minacciava di propagarsi alle vicine abitazioni, scongiurando così più gravi danni al patrimonio forestale e pericolose conseguenze per le persone.

LEANDRI Fernando, brigadiere del Corpo forestale dello Stato, il 15 agosto 1974 in Roccamorice (Pescara). — Mosso da generoso impulso, si portava in un profondo burrone ov'era precipitata un'autovettura con cinque persone a bordo. Prodigandosi al limite delle proprie energie riusciva, con l'aiuto di altri volenterosi, a trarre in salvo due degli occupanti gravemente feriti e a recuperare i corpi senza vita degli altri tre.

RICCIO Antonio, il 30-31 dicembre 1974 in Sant'Angelo d'Alife (Caserta). — Con generosa abnegazione si portava a piedi presso alcune case coloniche dove, a causa di un violento ciclone, si erano verificati crolli ed incendi, prodigandosi nel circoscrivere le fiamme ed evitando così più gravi conseguenze a persone e cose.

BARBIERI Mauro, il 25 agosto 1975 in Udine. — Mosso da altruistico impulso si slanciava in aiuto di un amico, investito da un'autovettura e scagliato in una roggia. Immersosi nelle acque individuava, nonostante l'oscurità, il malcapitato, ferito e privo di sensi, riuscendo, dopo esserselo caricato sulle spalle, a risalire l'argine e a farlo trasportare in ospedale.

CARUSO Aurelio, vigile urbano, il 9 marzo 1975 in Acitrezza (Catania). — Informato che due malviventi a bordo di una motoretta avevano perpetrato uno scippo, fermava un automobilista di passaggio, ponendosi con generosa determinazione alla loro ricerca. Individuati i malfattori, coraggiosamente li affrontava nonostante questi ultimi tentassero di travolgerlo con il loro mezzo, riusciva a bloccarli e arrestarli dopo violenta colluttazione.

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 26 novembre 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone suindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

VALSTAGNI Mario, appuntato dei carabinieri, il 24 dicembre 1963 in Bolzano. — In uno slancio di generosa abnegazione, penetrava in uno scantinato adibito ad abitazione, ove, per il cattivo funzionamento di una stufa si era sviluppato un incendio. Con tempestivo intervento chiudeva l'erogazione del gas dalla bombola alimentatrice e riusciva, quindi, a trascinare all'aperto il contenitore già surriscaldato che poteva esplodere. Mirabile esempio di alto senso del dovere e di perseverante altruismo.

D'ALTERIO Mario, vigile urbano, il 29 aprile 1972 in Villaricca (Napoli). — In occasione di un conflitto a fuoco avvenuto tra due persone in un'affollatissima piazza cittadina, con alto senso di responsabilità e generosa abnegazione interveniva prontamente, riuscendo a bloccare e disarmare uno dei responsabili che consegnava alle forze dell'ordine nel frattempo sopraggiunte. Mirabile esempio di grande coraggio e di preclare virtù civiche.

RAMPAZZO Antonio, il 19 luglio 1973 in Padova. — Con prontezza e decisione si slanciava nelle acque impetuose di un fiume in soccorso di tre bambini in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre, salva, a riva una bimba. Esempio mirabile di alte virtù civiche e di operante umana solidarietà.

ROMANI Settimio, nocchiero di porto, il 20 agosto 1975 in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). — Componente dell'equipaggio di un'imbarcazione inviata in soccorso di un natante rovesciatosi ed in balia delle onde, si tuffava in aiuto di due naufraghi, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a raggiungere i pericolanti e a trarli, salvi, a bordo del battello. Luminoso esempio di generosa abnegazione e di perseverante altruismo.

PANDOLFELLI Francesco, tenente di vascello, il 20 agosto 1975 in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). — Si slanciava, senza esitazione, nelle acque agitate del mare, in soccorso di un marinaio che, caduto da un natante a causa di una violenta ondata, era venuto a trovarsi in serie difficoltà, riuscendo a raggiungerlo e a trarlo in salvo sulla imbarcazione. Fulgido esempio di generosa abnegazione e di umana solidarietà.

CIPRIANI DI LILLO Anna Franca, il 21 aprile 1976 in Roma. — Subito accorsa alle grida di aiuto, si prodigava con prontezza e decisione nel prestare le prime cure ad un uomo vittima di un'aggressione che all'interno di un'autovettura perdeva sangue a causa delle gravi lesioni riportate. Per nulla intimorita dall'eventuale presenza degli aggressori, si poneva quindi alla guida del veicolo, trasportando velocemente il ferito al più vicino ospedale. Esempio mirabile di elette virtù civiche e di eccezionale abnegazione.

MEDAGLIE DI BRONZO

COSTANZI Franco, il 13 aprile 1976 in Imola (Bologna). — In un encomiabile slancio di umana solidarietà, non esitava ad aiutare altro generoso che, tuffatosi nelle limacciose acque di un fiume per soccorrere un uomo in procinto di annegare, era venuto a trovarsi in difficoltà, riuscendo a trarre entrambi i pericolanti, salvi, a riva.

LAGANA' Fortunato, maresciallo maggiore di mare pilota della guardia di finanza, il 20 agosto 1976 in Agropoli (Salerno). — Con pronta determinazione si lanciava in mare per soccorrere un giovane colto da malore. Raggiunto il malcapitato, lo trascinava a riva ove gli praticava la respirazione artificiale fino a completa rianimazione.

(1919)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 782.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 120, 121, 122, 123, 124, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 120. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica (1ª clinica) policlinico universitario e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 121. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 122. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 123. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 124. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli esami successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Gli articoli 127, 128, 129, 130, 131, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 127. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva. Essa ha sede presso l'istituto di igiene ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in assenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materie affine.

Art. 128. — La scuola ha la durata di quattro anni, non è suscettibile di abbreviazione, e si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 129. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Poichè il numero degli iscritti ai cinque orientamenti è chiuso, lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al biennio propedeutico, deve specificare l'orientamento che intende seguire.

Art. 130. — Il numero massimo degli iscritti per ogni orientamento è di sessanta (quindici per anno) per un totale complessivo per i cinque orientamenti di trecento iscritti.

Lo specialista in possesso di un diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva con uno dei cinque orientamenti può accedere ad altro orientamento specialistico con la convalida del biennio propedeutico.

Art. 131. — Il piano di studi è il seguente:

I BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia (1° anno);
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia (2° anno);
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive (1° anno);
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (1° anno);
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.

II BIENNIO

a) *Orientamento di «Sanità pubblica»*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive (2° anno);

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (2° anno);
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) *Orientamento di « Igiene e tecnica ospedaliera »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive (2° anno);
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (2° anno);
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere: arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali (1° anno);
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali (2° anno);
compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) *Orientamento di « Igiene del lavoro »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive (2° anno);
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (2° anno);
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro (1° anno).

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro (2° anno);
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) *Orientamento di « Igiene e medicina scolastica »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive (2° anno);
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (2° anno);
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) *Orientamento di « Laboratorio »*

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive (2° anno);
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale (2° anno);
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale (1° anno);
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche (1° anno);
microscopia applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie (1° anno).

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale (2° anno);
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie (2° anno);
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche (2° anno);
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale vengono sostenuti alla fine dell'insegnamento.

I corsi sono completati da insegnamenti complementari (almeno uno per ogni anno di corso) scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
controllo dello stato di salute;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;

geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematica;
micologia;
radioprotezionistica.

I corsi sono completati da esercitazioni e conferenze e sono integrati da un tirocinio pratico, di durata non inferiore ai tre mesi, da svolgere durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche nonchè al tirocinio è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva in uno dei cinque orientamenti, in cui si articola la scuola, gli specializzandi devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Gli articoli 154, 155, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 154. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica del policlinico universitario e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).

4° *Anno*:

1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).

NORME ESPLICATIVE

1) *Struttura e funzioni integrative del SNC*: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) *Neurologia clinica*: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) *Clinica psichiatrica*: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) *Psicoterapia*: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso di tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti *psicoterapie di gruppo;* delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) *Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica*: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) *Psichiatria sociale*: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) *Psicosomatica*: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno: tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche, da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione, nell'esame di diploma, è rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 187. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Università di Messina e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 189. — Possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 190. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 191. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 192. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) istologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 193. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensivo delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune in provincia di Benevento.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1012/621/201.5 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di ventinove collegamenti telefonici di frazioni per un importo di L. 142.523.434 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

San Teodoro di Apice; Montepalumbo di Buonalbergo; Piano Rose di Calvi; Cappelline di Campolattaro; Marzano I di Campoli Monte Taburno; Contrada Pantanella di Campoli Monte Taburno; Torre di Campoli Monte Taburno; Bosco di Calstelvetere Valforte; Casalaspro di Castelvetere Valfortore; Pantano Ciampino di Castelvetere Valfortore; Pianella di Castelvetere Valfortore; Pioppetta di Castelvetere Valfortore; S. Felice di Castelvetere Valfortore; Cerquelle di Cerreto Sannita; Colaserano di Circello; Sette Luci di S. Bartolomeo in Galdo; Zolfatara di S. Bartolomeo in Galdo; Caselle di S. Croce del Sannio; Coste Malocche di S. Croce del Sannio; Piana del Bosco di S. Croce del Sannio; Pizzilli di S. Croce del Sannio; S. Angelo Radiginoso di S. Croce del Sannio; Contrada Gianferri di Reino; Streppone di Reino; Calice di Fragneto Monforte; Monterone Basso di Fragneto Monforte; Rapinella di Fragneto Monforte; Contrada Serra di Tocco Caudio; Colle Mottola di Fragneto Monforte.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1475)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Rieti, Roma, Frosinone e Latina.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1010/621/201.4 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di trentotto collegamenti telefonici di frazioni di comuni per un importo di L. 127.374.686 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Pocaia di Monterchi; Castelcastagnaio di Pratovecchio; Petrognano di Barberino Val d'Elsa; Ferracciano di Borgo San Lorenzo; Albignano di Firenzuola; Faeto Latere di Firenzuola; Poggio di Piancaldoli di Firenzuola; Castagnara di Firenzuola; Fognano di Firenzuola; Cerreta di Firenzuola; Visignano di Firenzuola; Castelvecchio di Firenzuola; Palagio di Montaione; Doganaccia di Cutigliano; Prà Chiavello di Cutigliano; Piedi Mordenti di Borbona; Casali Natali di Cittaducale; Casali Giovannini di Cittaducale; Campo di Olevano Romano; Selva di Sopra di Olevano Romano; Ponte della Mola di Olevano Romano; Colleruta di Picinisco; San Pietro di Picinisco; Remune di Picinisco; Rocca di Picinisco; Fontana Merola di Pontecorvo; Pastinovecchio di Vallemaio; Cerqueta di Strangolagalli;

Canterno di Fumone; La Foresta di Sezze Romano; Migliara 47 di Pontinia; Migliara 49 di Pontinia; Migliara 49 Lago Mannello di Pontinia; Tenuta Caetani di Pontinia; Migliara 49½ Lungo Botte di Pontinia; Strada Foiella di Pontinia; Casanello di Pontinia; Appia Antica S. Benedetto di Terracina.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Imperia, La Spezia, Massa Carrara e Savona.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1009/621.201.4 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di ventiquattro collegamenti telefonici di frazioni di comuni per un importo di L. 111.990.036, compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Cussorgia di Calasetta; Mandriola di San Vero Milis; Sos Eremos di Oniferi; Lixius di Nuragus; Franculacciu di San Teodoro; Silana di Urzulei; Giacone di Oschiri; S'Ampulla di Oschiri; Sa Mesana di Oschiri; Balascia di Oschiri; Zuari di Sassari; Ponte Brandinu di Sassari; Porto Istana di Olbia; Multa Sabida di Olbia; Tinnari di Trinità d'Agultu; Punziutu di Trinità d'Agultu; Calderara di Pieve di Teco; Seglia di Ventimiglia; Mortola Superiore di Ventimiglia; Piazza di Falcinello di Sarzana; Canal della Bassa di Rocchetta Vara; Chiamici di Aulla; Bossoleto di Villanova d'Albenga; Cormore Isallo di Magliolo.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1478)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Approvazione del regolamento di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria di Agnano l'estrazione dei premi settimanali;

Ritenuta l'opportunità di assegnare per la lotteria di Agnano 1980, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un premio di lire due milioni e tre premi di lire un milione ciascuno, per complessive lire quarantacinquemilioni;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alla modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1980.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1980

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1980, che invieranno alla società Rometra - Gestione lotterie nazionali - Via Calabria, 35 - Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 45.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta Società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un premio di L. 2.000.000;
tre premi di L. 1.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società Rometra, via Calabria n. 35 in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società Rometra, concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Eur-Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
ore 9 dell'11 febbraio 1980	11 febbraio 1980
ore 9 del 18 febbraio 1980	18 febbraio 1980
ore 9 del 25 febbraio 1980	25 febbraio 1980
ore 9 del 3 marzo 1980	3 marzo 1980
ore 9 del 10 marzo 1980	10 marzo 1980
ore 9 del 17 marzo 1980	17 marzo 1980
ore 9 del 24 marzo 1980	24 marzo 1980
ore 9 del 31 marzo 1980	31 marzo 1980
ore 9 del 7 aprile 1980	7 aprile 1980

(1946)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1980, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1980, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria di Agnano », si concluderà il 13 aprile 1980 all'Ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 30 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AI-AL-AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno ad Agnano il giorno 13 aprile 1980, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 13 aprile 1980, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Agnano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima e dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano manifestazione 1980, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 7 aprile 1980.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Napoli per le ore 12 del giorno 11 aprile 1980.

Art. 9.

Il dott. Bianchi Giovanni, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1980
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 288

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 25 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977, 27 dicembre 1977, 28 dicembre 1977, 21 agosto 1978, 22 agosto 1978 e 23 agosto 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 25 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977, 27 dicembre 1977, 28 dicembre 1977, 21 agosto 1978, 22 agosto 1978, 23 agosto 1978 e 25 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2028)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 25 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977, 27 dicembre 1977, 28 dicembre 1977, 21 agosto 1978, 22 agosto 1978, 23 agosto 1978, 25 gennaio 1980 e 26 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2029)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 25 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977, 27 dicembre 1977, 28 dicembre 1977, 21 agosto 1978, 22 agosto 1978, 23 agosto 1978, 25 gennaio 1980, 26 gennaio 1980 e 28 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2030)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 25 maggio 1976, 11 agosto 1976, 18 aprile 1977, 27 dicembre 1977, 28 dicembre 1977, 21 agosto 1978, 22 agosto 1978, 23 agosto 1978, 25 gennaio 1980, 26 gennaio 1980, 28 gennaio 1980 e 29 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2031)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1978, 2 settembre 1978 e 12 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2032)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1978, 2 settembre 1978, 12 dicembre 1978 e 4 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2033)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1978, 2 settembre 1978, 12 dicembre 1978, 4 febbraio 1980 e 5 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2034)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1978, 2 settembre 1978, 12 dicembre 1978, 4 febbraio 1980, 5 febbraio 1980 e 6 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista l'istanza del curatore fallimentare della S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, azienda fallita in data 27 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi a zero ore;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1979 all'11 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1980, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, sospesi a zero ore dall'11 ottobre 1979 all'11 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilito in Milano, è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1980.

Autorizzazione all'esattoria consorziale di Novara al quietanzamento automatico dei versamenti diretti ed all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Vista l'istanza con la quale la Banca popolare di Novara, quale titolare della locale esattoria consorziale, ha chiesto l'autorizzazione, per il solo comune di Novara, all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonchè ad adottare, per i contribuenti di tutti i comuni consorziati, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici e ritenuto che per la menzionata esattoria consorziale di Novara ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

La Banca popolare di Novara, quale titolare della locale esattoria consorziale, è autorizzata, limitatamente al comune di Novara, a rilasciare, per la riscossione dei versamenti diretti, le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 13, modulario F, imposte 513.

L'autorizzazione decorre dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

L'esattoria consorziale anzidetta è, altresì, autorizzata alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(1944)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 31 gennaio 1980. Finanziamenti a consorzi per le spese attinenti l'espropriazione dei terreni da adibire alla localizzazione degli impianti industriali, ai sensi dell'art. 155 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di approvazione del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 53 del citato testo unico;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 155 del richiamato testo unico;

Vista la propria delibera del 31 maggio 1977, con la quale è stato approvato il programma quinquennale per il Mezzogiorno;

Considerata l'opportunità, nell'ambito di tale programma di autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a finanziare i consorzi per le spese attinenti la espropriazione di terreni da adibire alla localizzazione di impianti industriali;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sulla base delle direttive di massima in ordine alle infrastrutture industriali contenute nel programma quinquennale, a finanziare per un importo non superiore a lire 4 miliardi, con le limitazioni e con le modalità di cui appresso:

I) I finanziamenti possono essere concessi ai consorzi che dispongono di piano regolatore definitivo approvato a termini di legge e l'acquisizione dei terreni dovrà essere effettuata esclusivamente tramite esproprio.

Il finanziamento è concesso per un ammontare pari a quello delle somme per indennità di esproprio previste nel decreto d'esproprio e può essere esteso anche alle eventuali maggiori somme derivanti da giudizi in opposizione passati in giudicato.

Ai finanziamenti in parola la Cassa per il Mezzogiorno farà fronte mediante anticipazioni straordinarie del proprio bilancio.

I finanziamenti sono effettuati dalla Cassa ai consorzi al tasso annuo agevolato del 4,50 %.

II) I consorzi potranno effettuare gli espropri limitatamente alle effettive accertate esigenze di utilizzazione dei terreni per l'immediato impianto di nuove attività industriali e con il vincolo di assicurare in via prioritaria la piena utilizzazione dei comparti territoriali già attrezzati.

III) 1) I consorzi, sin dalla fase preliminare, dovranno prendere opportuni contatti con la Cassa, allo scopo di concordare in via di massima l'entità, la posizione nell'agglomerato e gli utilizzi delle porzioni dei terreni da espropriare. In tale sede dovrà altresì essere fornita alla stessa Cassa, la necessaria documentazione atta a dimostrare la validità degli accordi intervenuti con le ditte richiedenti circa l'utilizzazione a breve dei terreni di cui trattasi, nonchè la dimostrazione che:

a) non si dispone nell'agglomerato di altri terreni già acquistati con precedenti finanziamenti Cassa;

b) i terreni, oggetto di finanziamento, ricadono in comparti dotati di infrastrutture, oppure interessano comparti non ancora infrastrutturati per indisponibilità, a seguito di saturazione, di superfici nei comparti già attrezzati. Solo dopo l'assenso della Cassa su quanto sopra i consorzi instaureranno le procedure di espropriazione.

2) Il consorzio avanzerà alla Cassa la richiesta di finanziamento subito dopo avere ottenuto il decreto di esproprio.

Detta richiesta di finanziamento dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria a garantire la fattibilità e la serietà dell'insediamento industriale previsto.

3) La durata del finanziamento è riferita esclusivamente ai tempi di utilizzazione dei terreni, fissati nella relazione di richiesta di mutuo, a partire dalla data del provvedimento con il quale la Cassa ha concesso detto finanziamento.

4) I rapporti Cassa-consorzi inerenti al finanziamento sono indicati e regolati dal provvedimento di concessione.

5) La cassa erogherà la somma concessa contestualmente all'emanazione del suddetto provvedimento di concessione.

6) Il consorzio dovrà iscrivere i finanziamenti ottenuti: per la parte finanziaria, nei propri bilanci, parte I, Entrata - titolo II - Movimento di capitali; per la parte patrimoniale, nel libro degli inventari - Passività.

7) Il rimborso del finanziamento avverrà pro quota, in relazione al valore unico medio a metro quadrato attribuito all'intera superficie oggetto del finanziamento stesso.

Tale valore convenzionale sarà ottenuto dividendo l'ammontare del finanziamento in parola per il numero dei metri quadri di terreno acquisiti dal consorzio.

8) Il Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno provvederà ad approvare le eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai fini dell'applicazione della presente delibera.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1966)

Deliberazione 17 gennaio 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni: regione Campania, proroga di un progetto di occupazione giovanile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta, avanzata dalla regione Campania, di prosecuzione del progetto « Tutela dei beni culturali ed ambientali », per un periodo di dodici mesi, e di trasformazione, per lo stesso periodo, dei contratti di lavoro stipulati con i centosettantuno giovani impegnati in tale progetto in contratti di formazione e lavoro, comportante una spesa complessiva di L. 1.354.150.839;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' confermato, per un periodo di dodici mesi, il progetto presentato dalla regione Campania, già approvato con delibera del 30 novembre 1977, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione del progetto di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima del progetto di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo al suddetto progetto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Campania con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1967)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 25 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	814,95	814,95	814,90	814,95	815 —	814,95	815,05	814,95	814,95	814,95
Dollaro canadese	707,40	707,40	707,50	707,40	707,55	707,40	707,40	707,40	707,40	707,40
Marco germanico	462,48	462,48	462,4950	462,48	462,55	462,48	462,51	462,48	462,48	462,50
Fiorino olandese	420,30	420,30	420,60	420,30	420,25	420,30	420,40	420,30	420,30	420,30
Franco belga	28,485	28,485	28,48	28,485	28,48	28,48	28,476	28,485	28,485	28,50
Franco francese	197,24	197,24	197,25	197,24	197,20	197,24	197,22	197,24	197,24	197,25
Lira sterlina	1853,95	1853,95	1853,10	1853,95	1853,50	1853,95	1853,90	1853,95	1853,95	1853,95
Lira irlandese	1715,50	1715,50	1717 —	1715,50	1717,25	—	1717 —	1715,50	1715,50	—
Corona danese	148,60	148,60	148,60	148,60	148,55	148,60	148,62	148,60	148,60	148,60
Corona norvegese	166,04	166,04	166,05	166,04	166,05	166,04	165,97	166,04	166,04	166 —
Corona svedese	194,40	194,40	194,20	194,40	194,30	194,40	194,40	194,40	194,40	194,40
Franco svizzero	489,53	489,53	489,50	489,53	482,35	489,53	489,95	489,53	489,53	489,55
Scellino austriaco	64,612	64,612	64,62	64,612	64,60	64,67	64,65	64,612	64,612	64,60
Escudo portoghese	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Peseta spagnola	12,168	12,168	12,17	12,168	12,16	12,16	12,171	12,168	12,168	12,16
Yen giapponese	3,286	3,286	3,29	3,286	3,28	3,28	3,287	3,286	3,286	3,28

Media dei titoli del 25 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,725
» 5,50 % » » 1968-83	85,850
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,900
» » » » 1- 6-1978/80	99,400
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,250
» » » » 1- 7-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,775
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,500
» » » 12 % 1- 4-1982	96,550
» » » 12 % 1-10-1983	95,100
» » » 12 % 1- 1-1984	95,400
» » » 12 % 1- 4-1984	95,325
» » » 12 % 1-10-1987	94,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	815 —
Dollaro canadese	707,40
Marco germanico	462,495
Fiorino olandese	420,35
Franco belga	28,48
Franco francese	197,23
Lira sterlina	1853,925
Lira irlandese	1716,25
Corona danese	148,61
Corona norvegese	166,005
Corona svedese	194,40
Franco svizzero	489,74
Scellino austriaco	64,631
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	12,169
Yen giapponese	3,286

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle norme tecniche concernenti i requisiti che disciplinano l'iscrizione nel libro genealogico delle razze suine, dei soggetti appartenenti alle razze Duroc e Spotted.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1980 sono state approvate, ai sensi degli articoli 2 e 31 del regolamento del libro genealogico delle razze suine, le norme tecniche concernenti i requisiti che disciplinano l'iscrizione al citato libro dei soggetti appartenenti alle razze Duroc e Spotted.

(1237)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Centralvalli », in Potenza

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1980, i poteri conferiti all'avv. Mauro Antonio Di Ciommo, commissario governativo della società cooperativa agricola « Centralvalli - Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle Valli d'Ofanto e d'Agri » in Potenza, sono stati prorogati fino al 15 giugno 1980.

(1756)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito, sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 11 gennaio 1980, n. 640/Urb.: comune di Milano, per l'area interessata alla realizzazione di un asilo nido.

(2076)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Stezzano, Bagnolo S. Vito, Capriate S. Gervasio, Lomagna e Barlassina

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 18 dicembre 1979, n. 28476: comune di Stezzano (Bergamo);

deliberazione 18 dicembre 1979, n. 28477: comune di Bagnolo S. Vito (Mantova);

deliberazione 18 dicembre 1979, n. 28486: comune di Capriate S. Gervasio (Bergamo);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28693: comune di Lomagna (Como);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28695: comune di Barlassina (Milano).

(1536)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centoventi posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 17 gennaio 1980;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 17 novembre 1978, n. 746, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Sentita la provincia di Bolzano, la quale, con nota numero V/28/Pa/p del 14 aprile 1978, ha chiesto di non bandire il concorso per la parte che la riguarda, essendo in corso la modifica delle relative norme;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoventi posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*;

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Uffico I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio I (concorso magistrati) della Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956.

n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisata che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autenticata di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.

Disposizioni particolari e convocazione dei candidati

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, devono presentarsi al Palazzo dei congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, Roma, nei seguenti giorni:

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, il 21 luglio 1980, dalle ore 9 alle ore 12,30;

I concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z, il giorno 22 luglio 1980, dalle ore 9 alle 12,30, per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 11.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, Palazzo dei congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, nei giorni 23, 24 e 25 luglio 1980 con inizio alle ore 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

I caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1980
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 40

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . . .

Il sottoscritto dott. . . . .
(le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a centoventi posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . a . (1);

b) è residente a . . via
e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . . . via . . . . . . pretura di . . . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) non ha riportato condanne penali e non procedimenti penali pendenti (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . presso l'Università degli studi di . . . .

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari la seguente . . . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5).

Data, ...

Firma . . . . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(2067)

Concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale « Nuovo complesso » di Roma-Rebibbia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i due posti vacanti di sanitario incaricato presso la casa circondariale « Nuovo complesso » di Roma-Rebibbia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale « Nuovo complesso » di Roma-Rebibbia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinaza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla *salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.* L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 58

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa circondariale « Nuovo complesso » di Roma-Rebibbia indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1980).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

(1) *Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite* massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1796)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il centro di osservazione di Roma-Rebibbia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il centro di osservazione di Roma-Rebibbia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il centro di osservazione di Roma-Rebibbia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali codanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza,

entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 3 *Giustizia, foglio n.* 59

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il centro di osservazione di Roma-Rebibbia, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1980).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, *avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione* di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1797)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 25 maggio 1978, n. 1715, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 1° gennaio 1978;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Tosi Federico	punti	53,200	su 120
2 Casucci Maurizio	»	51,800	»
3. Gatti Fulgenzio	»	51,310	»
4. Ubaldi Osvaldo	»	47,060	»
5. Marrucci Franco	»	45,700	»
6. Perelli Fabio	»	45,650	»
7. Mengoni Antonio	»	45,575	»
8. Sammarco Enrico	»	45,150	»
9. De Donno Vincenzo	»	44,700	»
10. Ramadori Massimo	»	44,700	»
11. Marli Marzio	»	44,620	»
12. Maggiori Fausto	»	44,560	»
13. Teodori Fabrizio	»	44,500	»
14. Martorelli Massimo	»	43,650	»
15. Giacomelli Elio	»	43,000	»
16. Fabrizi Leonardo	»	42,590	»
17. Faraoni Mauro	»	42,500	»
18. Taruschio Paolo	»	42,500	»
19. Scortichini Tommaso	»	42,000	»
20. Iommi Lanfranco	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni di Apiro, Fiuminata, Bolognola, Matelica.

Macerata, addì 21 gennaio 1980

Il medico provinciale: PUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 367, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 1° gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Vista la preventiva rinuncia del dott. Ubaldi Osvaldo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 in data 30 gennaio 1973;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

Tosi dott. Federico: Belforte del Chienti, unica;
Casucci dott. Domenico: Matelica, I condotta;
Gatti dott. Fulgenzio: Apiro, II condotta;
Marrucci dott. Franco: Fiuminata, II condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 21 gennaio 1980

Il medico provinciale: PUCCI

(1933)

OSPEDALE CIVILE « BEATO ANGELO » DI ACRI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi (ambedue a tempo pieno);

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (ambedue a tempo pieno);

due posti di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di medicina generale (a tempo definito);

un posto di aiuto di pediatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(715/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di immunologia clinica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di immunologia clinica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(742/S)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

cinque posti di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di odontostomatologia;

quattro posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(700/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEFIASCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione:

due posti di assistente di medicina generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefiascone (Viterbo).

(701/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Riduzione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente di cardiochirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente di cardiochirurgia (il numero dei posti è ridotto a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(702/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DEI BATTUTI » DI SPILIMBERGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(716/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio di oncologia clinica;

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di oncologia clinica;

un posto di aiuto di gastroenterologia;

due posti di assistente di urologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(717/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di radiodiagnostica;

un posto di aiuto del secondo servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(699/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(696/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di primario di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(697/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI MEDE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mede (Pavia).

(698/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione procedure concorsuali e selettive dell'ente in Venezia.

(718/S)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(703/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(709/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorso ad un posto di primario otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(691/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(722/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. **63**.

Integrazione della legge regionale 4 aprile 1979, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del 27 novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 4 aprile 1979, n. 17, è aggiunto il seguente art. 53:

Art. 53.
(*Bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte*)

E' approvato il bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte, per l'anno finanziario 1979, allegato alla presente legge.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 novembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. **64**.

Interventi a favore dei comuni e dei loro consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del 27 novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con gli interventi previsti dalla presente legge la Regione si propone, conformemente agli obiettivi indicati nell'art. 4 dello statuto, di potenziare la struttura produttiva dell'artigianato piemontese e favorirne l'ammodernamento aziendale, in attuazione del piano di sviluppo regionale e ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A questo scopo, in armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e di maggiore diffusione dello sviluppo economico, la Regione promuove e contribuisce alla realizzazione di:

a) aree attrezzate per insediamenti artigiani;

b) aree integrate per l'artigianato artistico e di servizio.

Art. 2.
Programmazione

Nell'àmbito del piano regionale di sviluppo la giunta regionale, sentita la consulta per i problemi dell'artigianato, predispone un piano di settore delle aree da attrezzare per insediamenti artigiani, articolate come previsto al secondo comma del precedente art. 1.

Il piano è soggetto all'approvazione secondo le norme della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e si articola in:

a) individuazione dei comuni con prevalente vocazione e consolidato sviluppo di attività artigianale; inventario delle tradizioni artigianali locali e delle specializzazioni in atto;

b) individuazione delle zone di possibile domanda di aree attrezzate ed aree integrate per l'insediamento di artigiani, effettuate in base ad indicatori ed informazioni riguardanti la presenza delle imprese artigiane, anche per comparti omogenei, e le loro necessità di ubicazione nelle aree suddette;

c) definizione delle aree che prioritariamente possono essere realizzate o previste negli strumenti urbanistici, tenuto conto dei riflessi sullo sviluppo produttivo, sull'associazionismo economico e la capacità di commercializzazione, dell'ubicazione in comuni definiti insufficientemente sviluppati dalla deliberazione del consiglio regionale n. 440-C.R. 1463 in data 22 febbraio 1979, della concreta disponibilità delle aziende artigiane a rilocalizzarsi e dei comuni interessati a predisporre gli atti necessari alla realizzazione delle aree stesse.

Il piano di settore è attuato tramite gli interventi previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa e nel relativo bilancio pluriennale e annuale di previsione ai sensi del titolo III, legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

Il primo piano di settore deve essere predisposto dalla giunta regionale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quindi trasmesso al consiglio regionale.

Il piano di settore viene adeguato alle previsioni del piano territoriale comprensoriale entro sei mesi dalla data di approvazione del PTC stesso.

Art. 3.
Finanziamenti e soggetti destinatari

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la giunta regionale concede ai comuni e ai consorzi di comuni contributi in conto capitale fino al 50% delle spese relative alle opere di urbanizzazione primaria, da destinare ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 all'apprestamento di aree per insediamenti produttivi artigiani, come previste dall'art. 1.

Tali opere devono essere realizzate mediante appalto dei lavori da:

a) comuni o loro consorzi;

b) apposite società di intervento costituite dai comuni o loro consorzi con enti, società finanziarie, istituti di credito, associazioni d'impresa e consorzi di imprese artigiane;

c) consorzio delle imprese artigiane.

Ai soggetti destinatari spetta decidere se il contributo regionale sia a fondo perduto oppure se valga quale anticipazione gratuita dei corrispondenti oneri gravanti, per legge o per convenzione con il comune o consorzio di comuni sulle imprese artigiane singole o sui loro consorzi che si insediano nell'area attrezzata.

Nel secondo caso i comuni o i consorzi di comuni determinano i tempi, le modalità e le quote di rimborso, che potranno essere previste anche in misura parziale.

Ad avvenuta assegnazione dell'area, le risorse finanziarie risultanti da rimborsi di cui al precedente comma dovranno essere destinate alla realizzazione di infrastrutture tecniche e servizi comuni dell'area medesima oppure all'avvio di nuove aree.

La misura massima del contributo di cui al primo comma del presente articolo, è aumentata fino al 60% qualora gli interventi da realizzare riguardino aree ubicate in comunità montane.

Almeno l'80% dell'area attrezzata deve essere utilizzata da imprese qualificate artigiane ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 4.

Domanda di contributo

Le domande di contributo devono essere indirizzate dai comuni o dai loro consorzi al presidente della giunta regionale e presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 luglio, corredate di:

1) relazione illustrativa indicante ogni elemento di valutazione circa i tempi di approntamento dell'area, le previsioni di insediamento, l'utilità economica e sociale che la realizzazione dell'area riveste, anche in rapporto alla struttura produttiva locale e alle sue esigenze di sviluppo, e le modalità previste per la gestione dell'area stessa;

2) documentazione comprovante la disponibilità dell'area o da parte del comune o del consorzio artigiano;

3) progetto tecnico integrale dell'area;

4) deliberazione del consiglio comunale o degli organi altrimenti competenti, con cui si approva il piano finanziario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indicandone le fonti;

5) estratto degli strumenti urbanistici e dei programmi poliennali di attuazione vigenti nel comune interessato, attestante sia la destinazione ad insediamenti produttivi artigianali delle aree interessate dagli insediamenti artigianali al cui servizio si intendono realizzare le opere di urbanizzazione, sia l'inserimento delle aree e delle opere nel programma poliennale di attuazione del comune stesso;

6) elenco degli artigiani che si impegnano ad insediarsi;

7) atto costitutivo e statuto del consorzio.

I consorzi di comuni devono allegare alla domanda una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 5.

Criteri prioritari

Fino alla data di approvazione del piano delle aree previsto all'art. 2 della presente legge la giunta regionale ammette al contributo le richieste che effettivamente potenziano le strutture dell'artigianato, favorendone l'ammodernamento, l'integrazione e consentendo uno sviluppo o un riequilibrio del territorio.

La giunta regionale, previo parere del comitato comprensoriale interessato che dovrà esprimersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, delibera la concessione del contributo, indicando la somma ritenuta ammissibile, l'inizio dei lavori e il termine massimo per il completamento delle opere.

Sono ammesse a contributo anche eventuali aree attrezzate in corso di realizzazione.

Nella valutazione delle singole domande tiene conto dei seguenti criteri:

1) iniziative, localizzate nel territorio dei comuni definiti insufficientemente sviluppati con deliberazione del consiglio regionale n. 440-CR 1463 in data 22 febbraio 1979 o nel territorio dei comuni montani;

2) iniziative da realizzarsi all'interno delle zone destinate a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

3) esistenza di un consorzio d'imprese promotore dello insediamento;

4) garanzia di organizzazione di servizi sociali nell'area;

5) omogeneità delle imprese artigiane interessate allo insediamento;

6) iniziative che possono concorrere a realizzare un recupero ed una valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e dei servizi esistenti sul territorio sia attraverso l'insediamento nell'area di imprese che lasciano liberi centri storici, permettendo così un loro più razionale utilizzo, sia con la riqualificazione di centri storici attraverso la costituzione in essi dell'area medesima;

7) garanzia di adeguata salvaguardia dell'ambiente e di difesa dall inquinamento;

8) prospettive di utilizzo di fonti di energia alternative;

9) esistenza di un rapporto diretto delle imprese artigiane con il mercato;

10) esistenza di iniziative per la costituzione di aree, già in corso all'entrata in vigore della presente legge;

11) esistenza di un centro promozionale per la commercializzazione della produzione artigiana.

Art. 6.

Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi è disposta, anche ai fini di cui all'art. 55, ultimo comma della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, con decreto del presidente della giunta regionale.

La giunta regionale accerta attraverso i propri uffici l'attuazione delle iniziative ammesse ai contributi.

Qualora le opere non siano iniziate o realizzate nei termini previsti la giunta regionale, salva motivata richiesta di proroga, dispone la revoca dei contributi concessi, determinando le somme non utilizzate che, insieme agli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dei contributi, dovranno essere restituite dagli enti interessati.

Art. 7.

Ruolo della Finpiemonte

La Regione, per la predisposizione del piano regionale di settore delle aree attrezzate per insediamenti artigiani di cui all'art. 2 della presente legge, può avvalersi della collaborazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a. ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.

La Finpiemonte può promuovere la costituzione delle società di intervento di cui all'art. 3 per la progettazione e realizzazione di aree attrezzate per insediamenti artigiani, in armonia con quanto disposto all'art. 2 e all'art. 5, secondo comma, della presente legge.

I soggetti di cui all'art. 3 possono avvalersi delle società d'intervento di cui al precedente comma.

Art. 8.

Adempimenti dei comuni

I comuni o i consorzi di comuni nei confronti dei quali è stato deliberato il contributo trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, copia degli atti di cessione e delle convenzioni stipulate nell'anno precedente con le imprese artigiane insediatesi nell'area assistita dal contributo stesso: trasmettono inoltre una apposita relazione che evidenzi la parte dell'area oggetto di tali atti e convenzioni oltreché quella ancora libera.

Gli enti interessati dal contributo sono tenuti a fornire alla giunta regionale, su richiesta di quest'ultima, informazioni, dati statistici, e ogni elemento conoscitivo giudicato utile in rapporto alle operazioni relative all'area attrezzata.

Art. 9.

Disposizioni finali

Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio una relazione illustrativa sulla gestione della presente legge.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa complessiva di 1.000 milioni di lire a cui si provvede:

Per 500 milioni mediante una quota di pari importo, in termini di competenza, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12;

per gli altri 500 milioni mediante una quota di pari importo, in termini di competenza, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979; lo stanziamento di cassa del fondo speciale medesimo sarà ridotto di 1.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione « contributi in capitale ai comuni ed ai loro consorzi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani » e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

La spesa per gli esercizi finanziari successivi al 1979 sarà determinata con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 novembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. **65.**

Incentivazione all'adozione di tecnologie destinate all'utilizzazione di energie rinnovabili, nell'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I comuni con apposita convenzione, con la quale viene altresì verificata l'utilizzazione ottimale delle tecniche di coibentazione, possono ridurre l'aliquota dei costi di costruzione di ogni singola unità abitativa di una somma non superiore a L. 500.000 qualora vengano adottati impianti sussidiari utilizzanti energia solare per la produzione di acqua calda, e di una somma non superiore a L. 2.000.000 qualora vengano adottati impianti sussidiari utilizzanti energia solare per il riscaldamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 novembre 1979

VIGLIONE

(1499)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. **39.**

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 31 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(1079)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. **1.**

Sospensione temporanea dei concorsi nel settore ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e in attesa delle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la costituzione e la organizzazione delle unità sanitarie locali, sono sospesi tutti i concorsi concernenti la copertura di posti di pianta organica degli enti che svolgono attività ospedaliera nella regione Marche, per i quali alla medesima data non sia stata costituita la commissione d esame.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per esigenze obbiettive di funzionamento dell'ente, può autorizzare l'espletamento del concorso.

La sospensione di cui al primo comma non opera invece nei casi in cui sia stata o venga concessa deroga ai sensi della legge regionale 19 maggio 1975, n. 38.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 gennaio 1980

MASSI

(493)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800580)